



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Rep. n. 1090 Prot. n. 25305 Allegati 1

Anno 2016 tit. II cl. 1 fasc. 1

LA RETTRICE

VISTA la Legge 9 gennaio 2004 n. 4 “*Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici*”, con particolare riferimento all’art. 1;

CONSIDERATO che la Legge n. 4/2004 con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di configurazioni particolari;

VISTO l’art. 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 rubricato “*Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale*” che prevede una serie di modifiche in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni e che specifica che l’inclusione digitale sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

CONSIDERATO che l’art. 9, comma 7 del D.L. 179/2012 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web;

VISTA la circolare dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) n. 61 del 29 marzo 2013 avente per oggetto “*Disposizioni del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni*”, aggiornata con la circolare dell’Agid n. 1 del 22 marzo 2016;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

SENTITO il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione;

VISTO l’art. 9, comma 9 del D.L. 179/2012, già citato, in combinato disposto con il D.P.R. 75/2005, art. 9 che prevede: “1. Per l’attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell’accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l’amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di

cui all'articolo 10 del decreto legislativo n.39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo”;

VISTO che la figura del Responsabile dell'Accessibilità è richiamata nelle *Linee guida per i siti Web della P.A.* specificatamente nel capitolo A4 “*Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti web della PA*” ed è stata riportata senza modifiche nel vademecum “*Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti Web delle PA*” nella sezione C “*Ruoli coinvolti nello sviluppo e nella gestione dei siti Web della PA*”;

CONSIDERATO che uno degli obiettivi definiti da questo Ateneo negli *Obiettivi di Accessibilità*, pubblicati il 24 marzo 2016, riguarda la nomina del Responsabile dell'Accessibilità;

DECRETA

il Dott. Pietro Di Benedetto è nominato Responsabile dell'Accessibilità di Ateneo in mancanza di figure dirigenziali nel settore informatico.

L'Aquila,

30 AGO. 2016

LA RETTRICE
(Prof.ssa Paola Inverardi)

